



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 308 DEL 01.08.2017

## IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

**Oggetto: Disposizione in merito agli edifici con struttura portante in conglomerato cementizio armato ubicati nei centri storici.**

**Visto** il d.l. 28 aprile 2009, n. 39 rubricato "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

**Visto** il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** l'art. 67 ter, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, "l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo";

**Visto** il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

**Visto** l'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 4 febbraio 2013 "Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ... omissis ... nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere";

**Visti** i decreti attuativi dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1 e 28.10.2013, n. 3;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale 08.06.2017, n. 305, “*Disposizioni specifiche volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato nel centro storico del capoluogo e nei centri storici delle frazioni*”, adottata dal Comune di L’Aquila ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013;

**Preso atto** che la gran parte degli edifici in cemento armato esistenti sono stati costruiti nel trentennio successivo la Seconda Guerra Mondiale e che il periodo che va dal 1950 al 1980 è stato caratterizzato da una forte espansione urbana, durante la quale il sistema strutturale Cemento Armato, all’epoca “innovativo”, è stato prediletto essendo più economico e versatile;

**Rilevato** che sono esclusi dalla presente determinazione gli edifici che ricadono nelle disposizioni dell’art.5, comma 5, O.P.C.M. 11 giugno 2011, n. 3881;

**Preso atto** che la vulnerabilità di tali edifici è calcolata nella Scheda di Accompagnamento ai Progetti di Ricostruzione del Comune dell’Aquila (Progetto parte prima) – sezione edifici in cemento armato;

**Tenuto conto** che all’epoca ai progettisti ed ai costruttori non erano noti i problemi di carbonatazione del calcestruzzo e ossidazione delle armature, fenomeni che possono seriamente compromettere la durabilità della struttura. Inoltre la qualità del costruito è tale da presentare una vita utile che si presenta all’incirca pari a 50 anni e pertanto già raggiunta da parte dell’edificato;

**Considerato** che l’evoluzione normativa, sia relativamente alla disciplina delle costruzioni in conglomerato cementizio armato che per le costruzioni in zona sismica, ha subito nell’ultimo periodo una grande accelerazione ed ha raggiunto livelli di conoscenza approfondita in epoca relativamente recente;

**Premesso** che la presente disposizione fa riferimento esclusivamente agli edifici in c.a. costruiti ed ultimati prima della pubblicazione del D.M. 40 del 03/03/1975 “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L’Aquila

### DETERMINA

- 1) che le premesse sopra richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- 2) che è possibile demolire e ricostruire gli edifici, ubicati nei centri storici e con tipologia strutturale esclusivamente in conglomerato cementizio armato, solo nei casi in cui il tecnico abbia dimostrato, attraverso la Scheda di Accompagnamento ai Progetti di Ricostruzione del Comune dell’Aquila (Progetto parte prima), che l’edificio ha una vulnerabilità pari a V2 (media) e/o V3 (elevata);





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- 3) che, nel caso di richieste di contributo presentate con il metodo della “*vecchia procedura*”, precedente a quello parametrico introdotto dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, le istanze vanno integrate con la determinazione della vulnerabilità;
- 4) che il metodo di determinazione del contributo massimo ammissibile, determinato dall’istruttoria USRA, non subisce variazioni con la presente disposizione;
- 5) che il costo per la demolizione e lo smaltimento delle macerie, calcolato come al successivo punto 7), è concesso e aggiunto al contributo massimo ammissibile del parere USRA a seguito della presentazione di una dichiarazione dell'avente titolo (proprietario, presidente del consorzio, amministratore, procuratore, ecc...) a demolire e ricostruire volontariamente l’edificio oggetto della richiesta di contributo;
- 6) che quanto previsto nel presente dispositivo si attua esclusivamente alle richieste di contributo per le quali:
  - non è si è ancora concluso l’iter amministrativo relativo al progetto parte seconda o alla cosiddetta vecchia procedura;
  - si è concluso l’iter amministrativo relativo al progetto parte seconda con evidenza di un accolto a carico dei proprietari a seguito di demolizione volontaria;
  - si è concluso l’iter amministrativo relativo al progetto parte seconda con l’approvazione di un progetto di riparazione e miglioramento, ma i lavori non sono ancora iniziati;
- 7) che il costo per la demolizione e lo smaltimento delle macerie va calcolato facendo riferimento al prezzario regionale e alla normativa vigente tenendo conto del costo unitario di demolizione vuoto per pieno maggiorato dei costi per il trasporto a discarica e smaltimento delle macerie (come da scheda di “determinazione del limite di contributo” art. 5, co. 4 OPCM 3881/2010 e da quanto previsto dal DCD n.27 del 02/12/2010);
- 8) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio speciale per ricostruzione della città di L’Aquila.

Il titolare dell’Ufficio speciale  
per la ricostruzione della città di L’Aquila  
ing. Raniero Fabrizi

